

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 15/11/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24 aprile 2024, con il ricorso all'ABF, protocollato in data 9 agosto 2024, la parte ricorrente, tramite procuratore, ha riferito di aver stipulato in data 21 febbraio 2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120, in data 31 marzo 2023. La ricorrente, ritenendo incongrue le somme liquidate, inviava lettera di reclamo all'intermediario con la richiesta di ricalcolo delle commissioni non maturate a vario titolo.

Ha rilevato come sia infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata durante la fase del reclamo dall'intermediario resistente, in quanto quest'ultimo ha emesso sia il conteggio estintivo che la liberatoria. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi €. 1.221,84=, di cui €. 861,84= a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito pro quota ed €. 360,00= a titolo di commissioni di istruttoria pro quota, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte ricorrente in sede di reclamo aveva anche chiesto il rimborso di eventuali quote versate in eccedenza dopo l'estinzione del finanziamento: domanda non coltivata con il ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha riportato che il contratto di finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo trasmesso alla parte ricorrente. E' tuttora valido ed applicabile al caso di specie l'art. 6-*bis* del d.p.r. n. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un legittimo affidamento circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring* e rendendo l'ordinamento nazionale impermeabile a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione di cui alla sentenza "Lexitor" della CGUE.

La CGUE, con sentenza del 9 febbraio 2023, ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Con l'esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo inviato alla ricorrente, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento.

Il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dalla ricorrente approvate, accettando dunque di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto stesso ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB. In particolare, il contratto prevede espressamente la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il legislatore è recentemente intervenuto in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125-*sexies* TUB, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 71 (il 25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal vecchio art. 125-*sexies*, "*fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*"; la domanda della ricorrente è, pertanto, parzialmente veicolata nei confronti di soggetto non legittimato. Ha, pertanto, chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque sia rigettato il ricorso.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-*bis*" convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023, che si applicano ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 73/2021.

Si rileva preliminarmente che l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha eccepito che, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato al cliente, mai contestato, questi avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere nei confronti della

stessa parte resistente, per effetto della predetta estinzione anticipata. Sul punto si osserva che è in atti la quietanza liberatoria, rilasciata unitamente al conteggio estintivo.

Ad ogni buon conto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8827/2017, ha ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie ad essere considerate come transazioni o rinunce laddove mancanti, da un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni e, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Da ultimo, in particolare, è stato precisato che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo; in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario. Nel caso di specie, il documento in questione, oltre ad essere privo degli elementi che, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi, sono necessari per poter considerare siffatte dichiarazioni idonee ad esplicitare effetti rinunciativi, non risulta sottoscritto dalla parte ricorrente.

L'intermediario resistente, costituendosi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione, essendo tali costi corrisposti interamente all'intermediario del credito; in particolare sottolinea che, non avendo incassato direttamente il costo, non potrebbe essere tenuto ad alcuna restituzione. Al riguardo, si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che, come da consolidato orientamento, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi, appunto, tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tanto meno l'eccezione in oggetto appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'intermediario del credito al quale la commissione in esame è destinata; come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo.

In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va, appunto, calcolato al netto dei costi non maturati.

Venendo al merito, si rileva che la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito, per altro, dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale

estinzione anticipata. Avuti presente, tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale e normativa intervenuta e, da ultimo, il tenore del citato art. 27, d.l. n. 104/2023, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73/2021, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. Da tale conteggio risulta un rimborso degli interessi per anticipata estinzione per €. 4.198,30=.

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019 ed alla luce delle più recenti posizioni condivise dei Collegi ABF, cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, maturate in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo contenute nella posizione contrattuale, si ottiene il seguente risultato, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale		7,85%
		Quota di rimborso <i>pro rata temporis</i>		60,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		39,76%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Provvisori per l'intermediario del credito				1.436,40	Upfront	39,76%	571,13		571,13
Commissioni di istruttoria				600,00	Upfront	39,76%	238,57		238,57
Totale				2.036,40					809,70

Con riferimento, infine, alla domanda di rimborso degli interessi legali, si rileva che l'intermediario è tenuto alla loro corresponsione dalla data del reclamo e non da quella dell'estinzione anticipata, come richiesto dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 810,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12873 del 13 dicembre 2024

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA